



ENTE ACQUE UMBRE - TOSCANE

Arezzo

DELIBERA DEL PRESIDENTE

N. 4

del 22-01-2025

OGGETTO: "REGGENZA" SERVIZIO ATTIVITÀ GENERALI - PROLUNGAMENTO

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 2, comma 4 del decreto legge 30.11.2009, n.194, convertito in legge 25.02.2010 n.25;

VISTO il conseguente Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Commissario ad Acta per la gestione delle funzioni già esercitate dall'Ente Irriguo Umbro – Toscano (E.I.U.T.), la Regione Toscana e la Regione Umbria, sottoscritto in data 13.10.2011;

RICORDATA l'istituzione dell'Ente Acque Umbre-Toscane (E.A.U.T.) mediante la successiva Intesa in data 14.10.2011 tra le Regioni Umbria e Toscana efficace dal 03.11.2011 in quanto ratificata con Legge della Regione Toscana del 28.10.2011 n.54, pubblicata il 02.11.2011 nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 51 Sez. I, e con Legge della Regione Umbria del 27.10.2011 n.11, pubblicata il 02.11.2011 nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 48 parti I – II (s.g.);

VISTI gli articoli 6 e 8 della predetta Intesa 14.10.2011 che disciplina le funzioni del Consiglio di amministrazione e del Presidente;

VISTO il DPGR Toscana 12 agosto 2022 n. 169 con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione di E.A.U.T. ai sensi dell'art. 6, comma 2, della citata Intesa in data 14.10.2011 tra le Regioni Umbria e Toscana ratificata con Legge della Regione Toscana del 28.10.2011 n.54 e con Legge della Regione Umbria del 27.10.2011 n.11

VISTO lo Statuto di E.A.U.T. approvato dalla Giunta Regionale dell'Umbria e dalla Giunta Regionale della Toscana;

VISTO in particolare l'art. 6, comma 4 lett. d)-e), dello Statuto di E.A.U.T.;

VISTE le deliberazioni con cui il Consiglio di Amministrazione di E.A.U.T. ha adottato il regolamento di contabilità e quello di organizzazione, approvati dalle Regioni Umbria e Toscana;

APPENDICE ISTRUTTORIA

PREMESSO

Con deliberazione n. 36 del 9 dicembre 2021, ratificata dal CdA con provvedimento n. 48 del 16 dicembre 2021 era stato tra l'altro stabilito:

3. di prendere conseguentemente atto che dall'01/01/2022 si verificherà scopertura in organico relativamente alla dirigenza del Servizio "attività generali" (unica unità in dotazione organica);

4. di ricorrere – nelle more dell'attivazione e della definizione di ogni atto necessario alla copertura a tempo indeterminato della predetta vacanza in organico – ad incarico di reggenza della posizione descritta, attivando preliminare verifica interna di disponibilità e idoneità per le ragioni esplicitate nella relazione istruttoria e da svolgersi secondo le modalità ivi illustrate;

5. di adottare conseguentemente lo schema di avviso (con annesso schema di domanda per candidatura) predisposto per le finalità di cui al precedente punto, avviso che allegato alla presente ne costituisce parte integrante ed essenziale;

Sulla base delle indicazioni impartite dal CdA nella riunione del 16/12/2021 seguiva pertanto avviso pubblico di verifica interna (c.d. "interpello") per il conferimento di incarico di dirigente amministrativo per la reggenza del Servizio "affari generali" con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato sulla base dei principi contenuti nell'articolo 19 del d.lgs. n. 165/2001 e nell'articolo 110, comma 1, del tuel (dPR. n. 267/2000).

In esito a quanto sopra, con disposizione n. 31 del 21/01/2022 si definiva il procedimento di individuazione adottando lo schema di contratto individuale di lavoro ai fini del conferimento dell'incarico di dirigente amministrativo per la reggenza del Servizio "affari generali".

Con deliberazione n. 6 del 28/01/2022 il CdA recepiva la predetta disposizione n. 31/2022, autorizzando ogni adempimento conseguente, ivi compresa la sottoscrizione del contratto (avvenuta con l'avv. Laura Guidelli come in prot. n. 258 del 31/01/2022), così già adottato in schema con la stessa disposizione n. 31 del 21/01/2022.

Come anche emerge nella Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2023 (pag. 12) adottata con deliberazione di Cda n. 17 del 10 maggio 2024 era rimasta preclusa l'attivazione di ogni atto necessario alla copertura a tempo indeterminato della predetta vacanza in organico, stante la presenza del "tetto di spesa" per il personale quantificato dalle Regioni vigilanti (D.G.R.T. n. 766 del 22/06/2020 e D.G.R.U. n. 360 del 13/05/2020), solo di recente pur lievemente innalzato (D.G.R.T. n. 385 del 08/04/2024 e D.G.R.U. n. 1173 del 24/10/2024) a mero riconoscimento degli incrementi obbligatori scaturiti dagli effetti di contrattazione collettiva nazionale.

Quanto sopra sta attualmente ponendo per EAUT la necessità dell'avvio di un processo di riorganizzazione tramite anche l'adozione di una nuova dotazione organica, attesa (in particolare) l'avvenuta realizzazione degli interventi riguardanti la diga del Chiascio, già riconosciuti dalle Regioni vigilanti nel 2013 (in fase di istruttoria, avente ad oggetto la prima proposta di dotazione organica di EAUT) come presupposto per una successiva fase di attivazione di una più compiuta riorganizzazione dell'Ente stesso.

Il contratto in argomento (cioè per l'incarico di "reggenza" del Servizio "affari generali", come anche adottato con deliberazione n. 6 del 28/01/2022 del CdA) reca una previsione di durata pari a tre anni (decorrenza 01 febbraio 2022 fino al 31 gennaio 2025), il che lo rende prossimo alla scadenza: da rilevare che i tre anni previsti erano ben entro il limite di cui all'art. 19, comma 2 (norma contenente principi di riferimento) del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. il quale - per la durata di un incarico di tale natura - prevede che esso non possa eccedere il termine di cinque anni (da osservare che del medesimo contratto era addirittura espressamente prevista anche la rinnovabilità al ricorrere di presupposti e necessità).

Conseguentemente l'approssimarsi della scadenza dell'incarico (come sopra specificato di durata triennale per funzione dirigenziale di livello non generale) comporta l'occorrenza di considerare la necessità di comunque garantire, anche nelle more dell'attuazione della suddetta riorganizzazione, le esigenze di funzionalità e di continuità amministrativa del citato Servizio e, quindi, di evitare lo stato di vacanza dell'incarico dirigenziale in argomento (anche alla luce dei principi di continuità, buon andamento, economicità, efficacia ed efficienza che devono sempre improntare l'azione amministrativa), cui verosimilmente conseguirebbe un pregiudizio nell'esercizio delle funzioni ad esso ricollegate. Oltretutto (considerato che l'utilizzo dell'incarico dirigenziale in oggetto non viola i principi di trasparenza e imparzialità, in quanto se ne avrebbe una prosecuzione straordinaria e

temporalmente limitata quale incarico già conferito all'esito delle ordinarie procedure di "interpello") si tratterebbe non di "rinnovo" ma di un mero estendimento temporale atteso che, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., la durata originaria dell'incarico era ben inferiore al termine ivi ammesso come massimo (cinque anni).

Si tratterebbe inoltre di prolungamento della permanenza nell'incarico di funzione di una dirigente che - essendo stata (come appena ricordato) precedentemente selezionata all'atto del conferimento - ha dato buona prova e con ciò potrebbe realizzare l'interesse dell'Ente alla continuità delle funzioni e ciò dimostrarsi conforme al principio di buon andamento consolidato dal livello di specializzazione dei compiti assegnati al Servizio diretto (compresi quelli correlati a trasparenza, digitalizzazione e parte attuazione amministrativa per pnnr), dalla particolare competenza posseduta e dai buoni risultati finora raggiunti dall'incaricata ad esso preposta.

E' ravvisabile, dunque, la necessità - nell'ottica del perseguimento della continuità amministrativa - di considerare la prosecuzione del sopra specificato incarico in scadenza non oltre il raggiungimento del limite massimo quinquennale di cui al citato art. 19, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e s.m.i., e dunque fino al 31/01/2027 e comunque fatti salvi gli esiti della illustrata riorganizzazione oltre che di procedimenti da attivarsi (al ricorrere dei presupposti essenziali anche di compatibilità economico-finanziaria) con congruo anticipo rispetto a tale scadenza per la copertura a tempo indeterminato tramite mobilità e/o procedura selettiva pubblica per il posto unico di dirigente amministrativo di EAUT (Servizio "Affari generali") il cui perfezionamento costituisce - a tutti gli effetti - giusta causa di interruzione anticipata (in qualunque momento) dell'incarico in oggetto attuabile unilateralmente con specifico provvedimento da parte del datore di lavoro.

Correda la presente - a costituirne (pur non materialmente allegato) parte integrante e sostanziale - lo schema di contratto in prosecuzione di quello in essere a regolare il rapporto così prolungato.

Pertanto

SI PROPONE AL PRESIDENTE:

che venga autorizzato il prolungamento dell'incarico dirigenziale (non generale) di "reggenza" del Servizio "affari generali" nei limiti di cui in premessa dell'appendice istruttoria anche esplicitati nello schema di contratto ad esso relativo che costituisce (pur non materialmente allegato) parte integrante e sostanziale della presente proposta.

Tutto ciò premesso visto e considerato

DELIBERA

1. di approvare l'appendice che è parte integrante della presente deliberazione;
2. di prendere atto che è prossima la scadenza del contratto di cui al prot. n. 258 del 31/01/2022 relativo all'incarico di dirigente amministrativo per la reggenza del Servizio "affari generali";
3. di prendere atto che è finora rimasta preclusa l'attivazione di ogni atto necessario alla copertura a tempo indeterminato della predetta vacanza in organico (come anche emerge nella Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2023 a pag. 12, adottata con deliberazione di Cda n. 17 del 10 maggio 2024) e che si è nel corso dell'avvio di un processo di riorganizzazione dell'Ente tramite anche l'adozione di una nuova dotazione organica;
4. di prendere atto che il contratto per il suddetto incarico di "reggenza" del Servizio

“affari generali” (conferito a seguito di procedimento tramite avviso pubblico di verifica interna - c.d. “interpello”) ebbe una previsione di durata pari a tre anni e dunque ben entro il limite di cui all’art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., il quale - per la durata di un incarico dirigenziale di natura non generale - prevede che esso non possa eccedere il termine di cinque anni;

5. di prendere atto delle esigenze di funzionalità e di continuità amministrativa del citato Servizio e delle motivazioni generali e specifiche, oggettive e soggettive riportate nella premessa dell’appendice istruttoria le quali portano a ritenere la necessità di un prolungamento temporale dell’incarico in argomento fino al 31/01/2027 così allineandone la scadenza al massimo termine quinquennale previsto nell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;
6. di dare atto che quanto di cui al punto immediatamente precedente è da ritenere facendo salvi gli esiti della illustrata riorganizzazione oltre che di procedimenti da attivarsi (al ricorrerne dei presupposti essenziali) con congruo anticipo rispetto a tale scadenza del 31/01/2027 per la copertura a tempo indeterminato tramite mobilità e/o procedura selettiva pubblica per il posto unico di dirigente amministrativo di EAUT (Servizio “Affari generali”) il cui perfezionamento costituirà - a tutti gli effetti - giusta causa di interruzione anticipata - in qualunque momento - dell’incarico in argomento attuabile unilateralmente con specifico provvedimento da parte del datore di lavoro;
7. di adottare lo schema di contratto relativo all’incarico in argomento che costituisce (pur non materialmente allegato) parte integrante e sostanziale della qui approvata proposta;
8. di autorizzare ogni adempimento conseguente al presente deliberato strettamente necessario alla sua esecuzione, ivi compresa la sottoscrizione del contratto per il prolungamento dell’incarico di “reggenza” del Servizio “affari generali”;
9. di dichiarare valida ed esecutiva la presente in quanto assunta con i poteri conferiti dall’art.6 comma 4 lett. d)-e) dello Statuto di E.A.U.T., restando inteso che la medesima sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima seduta successiva.

Sottoscrivendo il presente si dichiara, ai sensi del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445, rispetto al ruolo ricoperto nel presente procedimento, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione (art. 6 bis l. 241 del 1990, art. 53 d.lgs. 165/2001, art. 7 d.p.r. 62/2013, art. 16 d.lgs. 36/2023).

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Ing. Andrea Canali

Dott. Simone Viti